

MANOVRA 2023/ La scrittura delle disposizioni sul doppio binario interno e europeo

Extraprofiti, acconto di giugno

Perimetro e aliquote nuovi. Pagamento in due tranches

DI R. MEZZI E F. SPURIO

Nuova tassa extra profiti alla cassa a giugno 2023. Sul caro energia, arriva il doppio prelievo del Governo sulle imprese dell'energia per finanziare la manovra di bilancio. Da un lato viene rivisto il contributo straordinario già previsto incrementando l'aliquota e variando il periodo di riferimento, dall'altro viene percorsa la strada dettata dal consiglio Ue con il regolamento del 6 ottobre.

Dei 35 miliardi del ddl bilancio 2013 la maggior parte (21) sono destinati alle misure contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023. Con il fine, dichiaratamente istituito, di "contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico" il Governo decide di finanziare le misure energetiche con il deficit e con il gettito derivante dalla tassazione sugli extra-profiti degli operatori dell'energia, questa volta

articolata su due interventi che, congiuntamente, garantirebbero allo Stato entrate comprese tra i 5,5 e i 6 miliardi. In prima battuta (articolo 26 del ddl di Bilancio, rubricato "Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette") a partire da gennaio verrà rimodulato il contributo a titolo solidaristico straordinario per le imprese dell'energia già previsto, modificando aliquota e meccanismo di calcolo della base imponibile, con versamento straordinario a conguaglio entro il 31 marzo del 2023. L'iter legislativo di questo contributo è stato oltremodo articolato: originariamente previsto dall'art. 37 del dl. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, consisteva in un contributo straordinario a titolo solidaristico limitato al solo 2022 a carico di alcuni operatori economici del mercato dell'energia. Nelle more della conversione in legge, è stato emanato il dl 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto Aiuti), che ha

rivisto aliquota, periodo temporale di riferimento e termini per il versamento (art. 55). Con riferimento all'aliquota, quella originaria del 10% viene aumentata al 25%, al periodo di riferimento rilevante per la determinazione della base imponibile viene aggiunto il mese di aprile, passando dal confronto tra i saldi dei periodi 1.10.21 - 31.3.22, rispetto al 1.10.20 - 31.3.21, al confronto tra i saldi 1.10.21 - 30.4.22 rispetto al periodo 1.10.20 - 30.4.22. E' inoltre ripartito il versamento in due rate: la prima entro il 30 giugno 2022 (40% del totale a titolo di acconto), la seconda entro il 30 novembre (60%, a titolo di saldo). Ad oggi, è atteso il secondo versamento che - stando alle previsioni - dovrebbe portare alle casse dello stato circa 5 miliardi con un gettito complessivo poco al di sopra della metà di quanto preventivato (6,2 circa su 10,5).

La principale critica che era stata mossa dagli operatori nei confronti di quella che di fatto è una excess-profit tax riguarda-

va la determinazione della base imponibile. La stessa era individuata nell'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche ("LiPe") rispetto al saldo delle LiPe riferito agli stessi mesi del periodo di riferimento precedente. Nelle intenzioni originarie, tale incremento avrebbe dovuto fotografare gli extra-profiti realizzati a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. In verità, i valori delle operazioni attive e passive, riferendosi al complesso delle attività aziendali, non risultano idonei a intercettare in modo mirato ed esclusivo gli extra-profiti. Al riguardo, il correttivo sembrerebbe escludere dalla base imponibile gli effetti distorsivi derivanti dall'inclusione - nell'ambito delle operazioni attive - di accise assolute e degli eventuali profitti derivanti da operazioni straordinarie. E' prevista una seconda misura parallela (articolo 27 del ddl di bilancio, rubricato "Contributo di solidarietà

temporaneo") che introduce il contributo di solidarietà previsto dal regolamento 2022/1854 del consiglio dell'Unione europea del 6 ottobre 2022. Il contributo permetterebbe la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali degli stati membri per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia. Nella lettera del Regolamento gli Stati membri sono liberi di applicare una aliquota pari al 33% e la base imponibile sarà in questo caso costituita dagli utili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 (unico esercizio "colpito" dalla tassazione) che eccedono di oltre il 20% gli utili imponibili medi generati nei quattro periodi di imposta precedenti (a partire dal 1.1.18 fino al 2021).

Per tale secondo contributo si prevede il versamento di un primo acconto (fine giugno 2023) e di un conguaglio a bilancio approvato, previsto per giugno 2024.

© Riproduzione riservata

Ok all'affrancamento per gli utili black list

Gli utili e le riserve di utili delle società cd. "black list" risultanti dal relativo bilancio chiuso nel 2021 potranno essere affrancati mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Gli utili non saranno tassati al momento della distribuzione in capo ai soggetti italiani direttamente o indirettamente partecipanti, operanti in regime di impresa. L'imposta sostitutiva è pari al 9% (anziché 24%) per i soggetti IRES e del 30% (anziché un'aliquota massima del 43%) per le persone fisiche. L'imposta sostitutiva deve essere versata nel 2023 entro il termine per il saldo delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2022. L'opzione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi 2022 presentata nel 2023. La novità è contenuta nell'art. 21 della bozza della cd. "Finanziaria 2023", approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 novembre. In attesa di conferma della disposizione, ci si limita in questa sede ad alcune valutazioni preliminari. Una questione di rilievo attiene alle partecipazioni indirettamente detenute nei soggetti black list. Nel caso ad esempio di distribuzione già effettuata al soggetto intermedio white list (ma non ancora al partecipante italiano) non è chiaro se si possa usufruire del regime in questione. Problematica è poi il rapporto con la disciplina CFC (art. 167 TUIR). Quale regime si applica nel caso in cui nel 2022 o nel 2023 si verifichi l'imputazione per trasparenza del reddito del soggetto black list? Si potrebbe valutare l'introduzione di una norma che permetta di fatto di beneficiare di tale affrancamento anche con riferimento agli utili imputati per trasparenza. Analoghe problematiche si pongono nel caso in cui gli utili in questione siano già stati assoggettati a tassazione in capo al partecipante residente degli utili del soggetto black list, in base alla disciplina CFC, in passato. Tali utili di fatto sono già assoggettati ad aliquota del 24%. Ci si chiede inoltre se l'affrancamento in questione possa essere applicato, e in che limiti, in relazione agli utili black list direttamente percepiti dai soggetti CFC (il cui reddito come noto viene determinato in base alle norme italiane).

Francesco Nicolosi

© Riproduzione riservata

Cripto attività con imposta di bollo

Cripto-attività con il bollo. Introdotta mini imposta patrimoniale sulle crypto-attività, sotto forma di imposta di bollo (per le crypto-attività detenute tramite intermediari italiani) o altra imposta (per le crypto-attività non detenute tramite intermediari italiani) prevedendo una aliquota dello 0,2 per cento all'anno, applicabile sul valore delle crypto-attività. Gli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 inseriti nel capo II del disegno di legge di bilancio 2023, dedicato alle disposizioni in materia di entrate, introducono una nuova disciplina in materia di tassazione delle operazioni su crypto-attività definendone delle regole per la loro valutazione, per la rideterminazione del loro valore e soprattutto per la loro regolarizzazione. Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da crypto-attività diventano tassabili con un'aliquota del 26% e a prescindere da quante crypto-attività si possiedono: viene introdotta una franchigia non legata alla quantità di crypto-attività possedute ma all'ammontare di plusvalenze e proventi realizzati che vengono tassati solo se risultano complessivamente superiori a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Le nuove norme introducono il principio di irrilevanza fiscale delle operazioni crypto-to-crypto (una sorta di switch tra fondi), ma solo se le crypto-attività hanno le medesime caratteristiche e funzioni. La norma, così come proposta, appare di non semplice interpretazione. L'aggettivo medesime rende, infatti, sostanzialmente vana la previsione ed anche se si usasse l'attribuito analoghe, in luogo di medesime, la previsione non funzionerebbe, perché già soltanto tra le oltre diciassettemila criptovalute esistenti, moltissime non presentano caratteristiche e funzioni analoghe alle altre e certo non si può lasciare al giudizio discrezionale dell'interprete, stabilire la presunta somiglianza tra crypto-attività.

L'articolo 30 estende la tassazione al 26% anche degli altri proventi realizzati mediante detenzione di crypto-attività. Il termine detenzione sembrerebbe voler evocare fattispecie di staking, yield-farming, savings, ecc., che vengono quindi portate nei redditi diversi ad aliquota 26%, invece che nei redditi di capitale ad aliquota Irpef marginale come aveva affermato finora l'amministrazione fiscale. Possibile l'opzione per le crypto-attività possedute per il tramite di un intermediario italiano per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, cioè per l'applicazione delle imposte da parte dell'intermediario stesso (per esempio una società fiduciaria). Gli operatori su valute virtuali sono inclusi tra i soggetti che possono applicare dette imposte in relazione alle crypto-attività. Per effetto di tale equiparazione gli obblighi di comunicazione all'agenzia delle entrate vengono estesi agli operatori italiani su valute virtuali. Il governo conferma l'obbligo di compilazione del quadro RW per chi detiene crypto-attività, senza nessuna soglia minima (la soglia minima dei 15.000 euro, valida per i conti correnti esteri, non viene estesa alle crypto-attività) e senza peraltro avere cura di chiarire il criterio di valorizzazione da usare. Anche nel caso delle crypto-attività, la loro detenzione per il tramite di un intermediario o di un operatore su valute virtuali comporta l'esonero dalla compilazione del quadro RW. Ok alla rivalutazione del valore fiscale delle crypto-attività possedute all'1 gennaio 2023, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 14%. La rivalutazione può essere fatta al valore che le crypto-attività avranno all'1 gennaio e questa rivalutazione incide sulle eventuali plusvalenze realizzate dal 2023 in avanti.

Fabrizio Vedana

© Riproduzione riservata